

Consultazione relativa alla modifica della legge sui brevetti (Mozione 22.3014 della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati del 1° febbraio 2022 «Maggiore trasparenza in materia di diritti di brevetto nel settore della selezione vegetale»)

Panoramica delle modifiche rispetto al diritto vigente

Legge federale del 25 giugno 1954¹ sui brevetti d'invenzione (LBI)

Diritto vigente	Avamprogetto
	<p data-bbox="1126 850 1238 882">Art. 35c</p> <p data-bbox="1126 922 1944 1026">¹ Il Consiglio federale istituisce un servizio di clearing per la trasparenza nell'ambito della selezione vegetale. La gestione del servizio è garantita dall'IPI.</p> <p data-bbox="1126 1034 2049 1121">² Il servizio di clearing permette ai costitutori di determinare se una varietà disponibile sul mercato è interessata da una domanda di brevetto pubblicata o da un brevetto.</p> <p data-bbox="1126 1129 2049 1217">³ Il servizio di clearing può proporre servizi che promuovano la conclusione di licenze volontarie nonché la composizione amichevole delle controversie.</p> <p data-bbox="1126 1225 1928 1257">⁴ L'IPI può riscuotere delle tasse per l'utilizzo di questi servizi.</p> <p data-bbox="1126 1265 2049 1311">⁵ Il Consiglio federale disciplina le condizioni d'utilizzo di questi servizi e della procedura di notifica ai depositanti e ai titolari di brevetti.</p>

¹ RS 232.14

	<p>Art. 35d</p> <p>¹ Il costitutore che vuole verificare se una varietà è interessata da una domanda di brevetto pubblicata o da un brevetto può notificare tale varietà al servizio di clearing. Quest'ultimo trasmette immediatamente la notifica ai depositanti e ai titolari di brevetti iscritti presso il servizio di clearing.</p> <p>² Entro un termine di 90 giorni, il depositante o il titolare del brevetto comunica, tramite il servizio di clearing, se una domanda di brevetto pubblicata o un brevetto concerne la varietà notificata.</p> <p>³ Se il depositante o il titolare del brevetto non fa valere tale diritto, il costitutore può utilizzare l'invenzione per i bisogni della sua azienda esclusivamente per la commercializzazione di una nuova varietà sviluppata a partire da quella notificata. Siffatto diritto può essere trasmesso, tra vivi o per successione, soltanto insieme con l'azienda.</p>
<p>Art. 46a cpv. 4</p> <p>⁴ Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. termini che non riguardano l'IPI; b. termini per la presentazione della richiesta di proseguimento della procedura (cpv. 2); c. termini per la presentazione della domanda di reintegrazione (art. 47 cpv. 2); d. termini per la presentazione di una domanda di brevetto con rivendicazione del diritto di priorità e di una dichiarazione di priorità (art. 17 e 19); e. ... f. termine per la modificazione degli atti tecnici (art. 58 cpv. 1); g. ... h. termini per la richiesta di rilascio di un certificato protettivo complementare (art. 140^f cpv. 1, 146 cpv. 2 e 147 cpv. 3) o di 	<p>Art. 46a cpv. 4 lett. c e j</p> <p>⁴ Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. termini che non riguardano l'IPI; b. termini per la presentazione della richiesta di proseguimento della procedura (cpv. 2); c. termini per la presentazione della domanda di reintegrazione (art. 47 cpv. 2 e 47a cpv. 1 e 2); d. termini per la presentazione di una domanda di brevetto con rivendicazione del diritto di priorità e di una dichiarazione di priorità (art. 17 e 19); e. ... f. termine per la modificazione degli atti tecnici (art. 58 cpv. 1); g. ... h. termini per la richiesta di rilascio di un certificato protettivo complementare (art. 140^f cpv. 1, 146 cpv. 2 e 147 cpv. 3) o di

<p>proroga della sua validità (art. 140o cpv. 1), nonché di rilascio di un certificato protettivo complementare pediatrico (art. 140v cpv. 1); i. ulteriori termini stabiliti mediante ordinanza, qualora sia escluso il proseguimento della procedura in caso d'inosservanza degli stessi.</p>	<p>proroga della sua validità (art. 140o cpv. 1), nonché di rilascio di un certificato protettivo complementare pediatrico (art. 140v cpv. 1); i. ulteriori termini stabiliti mediante ordinanza, qualora sia escluso il proseguimento della procedura in caso d'inosservanza degli stessi. j. termini per la risposta a una notifica del servizio di clearing (art. 35d, cpv. 2).</p>
	<p>Art. 47 titolo marginale e cpv. 1 ¹ Concerne soltanto il testo francese.</p>
	<p>Art. 47a ¹ Il depositante o il titolare del brevetto che rende verosimile di essere stato impedito senza sua colpa di rispondere a una notifica del servizio di clearing (art. 35d cpv. 2) è reintegrato, se ne fa domanda, nello stato anteriore. La domanda deve essere presentata al Tribunale federale dei brevetti entro due mesi dopo che è cessato l'impedimento, ma al più tardi entro il termine di un anno a contare dallo spirare del termine non osservato. ² Il depositante o il titolare del brevetto che rende verosimile di essere stato impedito senza sua colpa di rispondere a una notifica del servizio di clearing (art. 35d cpv. 2), poiché non gli era noto che la sua domanda di brevetto o il suo brevetto concerneva una varietà notificata da un terzo ai sensi dell'articolo 35d capoverso 1, è reintegrato, se ne fa domanda, nello stato anteriore. La domanda deve essere presentata al Tribunale federale dei brevetti entro dodici mesi dopo che è cessato l'impedimento, ma al più tardi entro il termine di cinque anni a contare dallo spirare del termine non osservato. ³ Se le condizioni per una reintegrazione sono adempiute, il Tribunale federale dei brevetti fissa le condizioni per il rilascio di una licenza adeguata tra il depositante o il titolare del brevetto e il costitutore. La licenza assume validità a partire dal passaggio in giudicato della decisione.</p>

	<p>⁴ Il costitutore interessato ha il diritto di essere sentito in qualità di parte nelle procedure previste dal presente articolo.</p> <p>⁵ La reintegrazione non è ammessa nei casi previsti nei capoversi 1 e 2 ai sensi dell'articolo 47.</p>
--	---

Legge federale del 20 marzo 2009² sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB)

Diritto vigente (con le modifiche del 15.3.2024 ³)	Avamprogetto
<p>Art. 26 cpv. 1</p> <p>¹ Su azione, il giudice dichiara nullo il brevetto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il giudizio delle azioni concernenti la validità di un brevetto, delle azioni per violazione di un brevetto e delle azioni per il rilascio di una licenza brevettuale; b. l'emanazione di provvedimenti d'urgenza prima che subentri la litispendenza in seguito a un'azione di cui alla lettera a; c. l'esecuzione delle decisioni che ha adottato in competenza esclusiva. d. il titolare del brevetto non è né l'inventore né il suo avente causa e non ha, per altri titoli, diritto al rilascio del brevetto. 	<p>Art. 26 cpv. 1 lett. c e d</p> <p>¹ Su azione, il giudice dichiara nullo il brevetto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il giudizio delle azioni concernenti la validità di un brevetto, delle azioni per violazione di un brevetto e delle azioni per il rilascio di una licenza brevettuale; b. l'emanazione di provvedimenti d'urgenza prima che subentri la litispendenza in seguito a un'azione di cui alla lettera a; c. il giudizio delle richieste di reintegrazione nello stato anteriore secondo l'articolo 47a capoverso 1 o 2 LBI⁴ e la definizione delle condizioni per il rilascio di una licenza adeguata di cui al capoverso 3; d. l'esecuzione delle decisioni che ha adottato in competenza esclusiva.
<p>Art. 27 cpv. 1</p>	<p>Art. 27 cpv. 1</p>

² RS 173.41

³ Modifiche del 15.3.2024 della LBI (FF 2024 685); non ancora in vigore.

⁴ RS 232.14

<p>¹ La procedura dinanzi al Tribunale federale dei brevetti è retta dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008⁵, per quanto la legge del 25 giugno 1954⁶ sui brevetti o la presente legge non dispongano altrimenti.</p>	<p>¹ I procedimenti civili dinanzi al Tribunale federale dei brevetti sono retti dal Codice di procedura civile (CPC)⁷, per quanto la LBI⁸ o la presente legge non dispongano altrimenti.</p>
<p>Art. 39</p> <p>¹ La procedura di rilascio di una licenza e di modifica delle condizioni per il rilascio di una licenza secondo l'articolo 40<i>d</i> della legge del 25 giugno 1954⁹ sui brevetti è avviata con un'azione proposta in una delle forme previste dall'articolo 130 del Codice di procedura civile^{10 11}.</p> <p>² La procedura deve essere conclusa entro un mese dal promovimento dell'azione.</p> <p>³ Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 concernenti la procedura sommaria.</p>	<p>Art. 39 cpv. 1 e 3</p> <p>¹ La procedura di rilascio di una licenza e di modifica delle condizioni per il rilascio di una licenza secondo l'articolo 40<i>d</i> LBI¹² è avviata con un'azione proposta in una delle forme previste dall'articolo 130 del CPC¹³¹⁴.</p> <p>² La procedura deve essere conclusa entro un mese dal promovimento dell'azione.</p> <p>³ Per il rimanente si applicano le disposizioni del CPC concernenti la procedura sommaria.</p>

5 RS 272
6 RS 232.14
7 RS 272
8 RS 232.14
9 RS 232.14
10 RS 272
11 RO 2010 6413
12 RS 232.14
13 RS 272
14 RU 2010 513